

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2757 Anno 2019

Presidente: ESPOSITO LUCIA

Relatore: GHINOY PAOLA

Data pubblicazione: 30/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 11207-2017 proposto da:

ARCIDIACONO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO PETRALIA;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA,
NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO;

- controricorrente -

cy

avverso la sentenza n. 1041/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Rilevato che:

1. Massimo Arcidiacono proponeva ricorso davanti al Tribunale di Catania volto a far accertare la riconducibilità della malattia da cui egli è affetto fra quelle che determinano l'esonero da visita di revisione ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge 9 marzo 2006 n. 80 e del decreto ministeriale attuativo 2.8.2007, contrastando il giudizio della Commissione medica che, pur avendolo riconosciuto invalido al 100%, aveva disposto la revisione periodica del giudizio.

Il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda ed assegnava termine per il giudizio ex articolo 445 bis c.p.c..

La Corte d'appello di Catania confermava la decisione di primo grado, argomentando che con il ricorso proposto l'Arcidiacono mirava "a far riscontrare la riconduzione della patologia patita fra quelle con esonero dalla visita di revisione, essendo senz'altro necessario, secondo la disciplina *ratione temporis* applicabile, verificare se la patologia da cui egli è affetto sia oncologica e se sussista, ed in che misura, la compromissione funzionale secondaria di organi e apparati" e che per confutare il giudizio della Commissione medica occorreva la nomina di un c.t.u., per la quale il procedimento era quello ex art. 445 bis c.p.c. omissis dal ricorrente.

2. Per la cassazione della sentenza Massimo Arcidiacono ha proposto ricorso, cui l'Inps ha resistito con controricorso.

Considerato che:

Cy

1. come primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 445 bis c.p.c. e sostiene che il procedimento per a.t.p.o. non si applicherebbe alla fattispecie, in quanto la malattia che lo colpisce è stata regolarmente accertata dalla Commissione medica e la domanda riguarderebbe solo le conseguenze giuridiche di tale accertamento.

2. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 329 comma 2 e 113 c.p.c. in relazione all'articolo 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e lamenta che la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile la memoria integrativa, prodotta entro i termini assegnati dalla Corte e fissati dall'art. 429 comma 2 c.p.c., che non formulava un nuovo motivo d'appello, ma aveva ad oggetto gli effetti dell'entrata in vigore della legge n. 114 del 2014 in ordine all'ambito di valutazione demandato alle Commissioni mediche.

3. Come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 comma 3 della legge n. 80 del 2006 ed il D.M. 2007 e sostiene che dalla documentazione sanitaria risulterebbe che la malattia oncologica da cui è affetto rientra pienamente nella previsione dell'art. 6 della legge n. 70 del 2006 e relativo decreto attuativo, sicché doveva essere affermato il suo diritto alla prestazione a prescindere da qualunque revisione periodica, anche considerato che la legge n. 114 del 2014 ha sottratto alle Commissioni mediche qualsiasi potere discrezionale in tal senso.

4. L'art. 6 del d.l. 10/01/2006, n. 4 al comma 3, modificato dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80, ha sostituito il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 con il seguente: "I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o inaggravate, inclusi i

Cy

soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione».

L'elenco delle malattie che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante è allegato al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2/08/2007, che prevede alla voce n. 7, richiamata dal ricorrente, la "Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati". Il decreto inoltre semplifica le procedure burocratiche per i cittadini interessati, dal momento che prevede che la documentazione necessaria possa essere richiesta alle Commissioni preposte all'accertamento che si sono già espresse in favore del riconoscimento dello stato invalidante, o prodotta dagli interessati nel caso in cui non risulti acquisita agli atti da parte delle stesse Commissioni.

5. Il primo motivo e terzo motivo, da valutarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili: il ricorrente non confuta adeguatamente l'argomentazione del giudice di merito in ordine alla necessità di una nuova valutazione medica al fine di accertare le caratteristiche della

ey

malattia da cui egli è affetto, non trascrivendo il contenuto né localizzando la documentazione dalla quale risulterebbe in modo esplicito la ricomprensione della malattia da cui è affetto tra quelle non rivedibili, in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 366, co.1, n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ.

6. La soluzione adotta^{ta} dalla Corte territoriale risulta dunque corretta, in quanto se l'accertamento negativo da parte della Commissione medica in ordine alla sussistenza della malattia idonea ad escludere il controllo sulla permanenza così come individuata nella tabella, con le descritte caratteristiche, poteva essere confutato solo mediante un ulteriore accertamento medico, la controversia rientrava tra quelle aventi ad oggetto l'accertamento di un diritto in materia di invalidità civile per le quali l'art. 445 bis c.p.c. richiede l'accertamento tecnico preventivo.

7. Anche il secondo motivo è inammissibile per insufficiente descrizione del fatto processuale, non risultando quale sia il contenuto del provvedimento di concessione del termine per le memorie ex art. 429 comma 2 c.p.c. che si richiama e si assume non rispettato, né il contenuto della memoria ritenuta inammissibile dalla Corte d'appello, né viene dedotto se l'esame della memoria da parte del giudice di merito avrebbe reso maggiormente probabile l'accoglimento delle prospettazioni del ricorrente.

8. Pertanto il Collegio, condividendo la proposta del relatore, notificata ex art. 380 bis comma 2 c.p.c. alle parti che non hanno formulato memorie, ritiene che il ricorso risulti inammissibile ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c., e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in camera di consiglio.

Cey

9. Non vi è luogo a condanna alle spese della parte soccombente, avendo già la Corte d'appello accertato la sussistenza dei requisiti per l'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.

10. Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, considerato che l'insorgenza di detto obbligo non è collegata alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. da ultimo *ex multis* Cass. ord. 16/02/2017 n. 4159).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.11.2018

Cy